

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL COMUNE DI QUARTO
D'ALTINO
CIG 7539148DBB**

- 1. PREMESSA**
- 2. OGGETTO DELL'APPALTO**
 - 2.1. Descrizione
 - 2.2. CPV, CUP, CIG, Categorie
 - 2.3. Importi
 - 2.4. Durata dell'appalto e opzioni
- 3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA**
 - 3.1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni generali, requisiti generali, ecc.
 - 3.2. Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione – parte I)
 - 3.3. Criteri di selezione – parte II
 - 3.4. Altra documentazione da allegare
 - 3.4.1. Dichiarazione sulle condizioni dell'appalto
 - 3.4.2. Attestato presa visione
 - 3.4.3. Garanzia provvisoria
 - 3.4.4. Ricevuta contribuzione ANAC
 - 3.5. Note in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, c. 9 D.lgs. 50/2016 – soccorso istruttorio
- 4. PLICHI E OFFERTA**
 - 4.1. Modalità di presentazione di documenti, offerta e plico di invio
 - 4.2. Redazione dell'offerta
 - 4.3. Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta
- 5. GARA**
 - 5.1. Criterio di aggiudicazione
 - 5.2. Procedura di gara e verifica anomalia
- 6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO**
 - 6.1. Documentazione e Requisiti in caso di R.T.I. e Consorzi
 - 6.1.1. Reti d'impresa
 - 6.2. Offerta in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
 - 6.3. Altre informazioni in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
 - 6.4. Avvalimento
- 7. SUBAPPALTI**
- 8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**
- 9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**
- 10. ALTRE INFORMAZIONI**
- 11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI**



1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato all'Avviso per la Manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento dei servizi bibliotecari del Comune di QUARTO D'ALTINO, fornisce indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. **Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel presente Disciplinare.**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 Descrizione

STAZIONE APPALTANTE

CUC COMUNE di QUARTO D'ALTINO e CITTA' di RONCADE

La CUC indice una **procedura negoziata**, ai sensi artt. 36, c.2, lett. b) per affidare tramite appalto i servizi in oggetto.

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 1 e 2 D. Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 cit. D. Lgs.

Responsabile del procedimento: Vania Moras

Ubicazione: QUARTO D'ALTINO(VE) – cod. ISTAT 027031 – NUTS IT35D

2.2 CPV, CUP, CIG, Categorie

CPV 92511000 – 6 “ Servizi di biblioteche”

CIG 7539148DBB

2.3 Importi

L'importo complessivo presunto a base di gara dell'appalto, per l'intero periodo di quattro anni, è di € 94.876,00 (novantaquattromilaottocentosettantasei/00), IVA esente ai sensi dell'art.10 punto 22 del DPR 633/1972, comprensivi di € 600,00= (seicento/00) per oneri della sicurezza per l'intero periodo contrattuale, relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs 81/2008, (vedi DUVRI allegato alla documentazione della procedura).

L'importo complessivo dell'appalto comprensivo della eventuale proroga di quattro mesi, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 102.572,00 (centoduemilacinquecentosettantadue/00), IVA esente ai sensi dell'art.10 punto 22 del DPR 633/1972.

Non sono ammesse offerte in aumento. Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

2.4 Durata dell'appalto

L'incarico avrà la durata di quattro anni. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara per un periodo non superiore a quattro mesi con comunicazione alla Ditta mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

Per l'ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara)



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 (Motivi di esclusione);
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio);
- soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare).

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Nelle more dell'adozione di procedure di gara informatiche, il DGUE dovrà – per la partecipazione - essere fornito in forma elettronica (pen drive, CD ROM) quale documentazione amministrativa nel plico di gara.

Per produrre un DGUE è possibile collegarsi presso:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico"

Comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE"

Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) che dovrà essere stato appositamente richiesto alla Stazione Appaltante (il file è denominato "espd-request" ed è in formato XML)

Selezionare il paese del compilatore

Procedere con "Avanti"

Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, salvato in formato PDF, sottoscritto dai soggetti interessati con FIRMA DIGITALE, e fornito alla STAZIONE APPALTANTE in formato elettronico.

Dovrà essere allegata copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000.

ATTENZIONE: il file DGUE elaborato online non consente di inserire, ad esempio, ulteriori soggetti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 – tali (e altre) informazioni mancanti devono essere appositamente integrate dall'Operatore Economico concorrente, pena la situazione di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale di quanto richiesto dal Disciplinare. E' responsabilità esclusiva dell'Operatore Economico, in caso di DGUE compilato online nel portale suddetto, la verifica della presenza nel modello di tutte le informazioni richieste dal Disciplinare di gara.

Si specifica che:

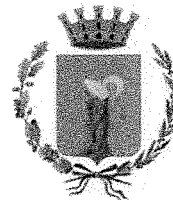
- L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE (**ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti**);

- L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve assicurarsi che la Stazione Appaltante riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari) (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del D. Lgs 50/2016 (**raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**), per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);

- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili**), il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti). Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui sopra.

ATTENZIONE NOVITA' IMPORTANTE - Per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuno può dovrà essere individuato nello stesso DGUE e sottoscriverlo, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue.



Infatti, a fronte del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione datato 26 ottobre 2016 e rubricato *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* è stato chiarito l'elenco dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione.

Devono quindi dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D. Lgs 50/2016, o ancora meglio essere individuati nell'apposita sezione del DGUE (e sottoscriverlo), i seguenti soggetti:

Se si tratta di **impresa individuale**

- *Titolare*
- *Tutti i direttori tecnici*

Se si tratta di **società in nome collettivo**

- *Tutti i soci*
- *Tutti i direttori tecnici*

Se si tratta di **società in accomandita semplice**

- *Tutti i soci accomandatari*
- *Tutti i direttori tecnici*

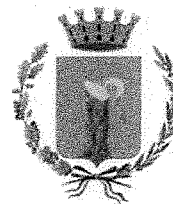
Se si tratta di **altro tipo di società o consorzio**

- *Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (C.d.A + C.S. - artt. 2380-bis e ss. c.c.) e monistico (C.d.A. + C.C.G. - art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.), e quindi:*
 1. *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 2. *Amministratore Unico*
 3. *Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;*
- *Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (C.d.A + C.S. - artt. 2380-bis e ss. c.c.)*
- *Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico (C.d.A. + C.C.G. - art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.);*
- *Membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico (C.S. + C.D.G - artt. 2409-octies e ss. c.c.);*
- *Tutti i direttori tecnici*
- *Socio unico persona fisica*
- *Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci*
- **Inoltre, in ogni caso e se applicabile**
- *Tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, come*
 - *Institori e Procuratori ad negotia con poteri di rappresentanza*
 - *Dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*
 - *Revisore contabile*
 - *Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati*

Infine, relativamente ai **soggetti cessati**

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie suddette, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, limitatamente all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, D. Lgs 50/2016, qualora la loro situazione non sia dichiarata dal legale rappresentante "per quanto a propria conoscenza" (e in questo ultimo caso vanno specificate le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati), sempreché non vi sia stata l'adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione (che vanno obbligatoriamente dimostrate) dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 80, comma 3.

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5**



gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al **COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)”, pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016.

Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico, e nelle more delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere “integrato” dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all’obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni da parte dell’operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione amministrativa, non si procederà all’esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall’art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, o dal Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.

Per ulteriori informazioni sulle dichiarazioni, si veda in calce al punto 3.4 “Altra documentazione da allegare”.

3.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni generiche - Dichiarazione sui requisiti generali per impresa e legale rappresentante - Dichiarazioni Requisiti generali per soggetti muniti di poteri di rappresentanza e soggetti cessati – Dichiarazioni su avvalimento e subappalto

Si richiede la produzione delle seguenti **dichiarazioni**:

A-INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi ossia:

- Nome (Ragione Sociale)
- Partita IVA
- Indirizzo postale
- Persona/e di contatto
- Telefono, email, PEC e sito web (tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016)
- Se l’operatore è
 - Microimpresa (occupa meno di 10 persone; fatturato annuo non sup. 2 milioni di EUR)
 - Piccola impresa (occupa meno di 50 persone; fatturato annuo non sup. 10 milioni di EUR)
 - Media impresa (occupa meno di 250 persone; fatturato annuo non sup. 50 milioni di EUR) (Cfr. Raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36)

• Info su appalto riservato: *non applicabile*

• Info su iscrizione in elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti o certificato equivalente (SOA): inserire dati della attestazione SOA (Società di Attestazione; N°; categorie e classifiche; eventuale certificazione qualità; date validità triennale e quinquennale)

Forma della partecipazione:

- Se l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri (raggruppamento, consorzio)
 - In caso affermativo, specificare/indicare:
 - Ruolo nel raggruppamento (capogruppo, mandante, consorziata, ecc.)
 - Quali sono gli altri operatori economici che partecipano alla procedura
 - Nome del raggruppamento partecipante

N.B. Gli altri operatori interessati dovranno fornire un DGUE distinto!

Lotti

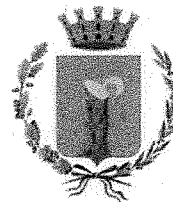
- Info sui lotti: specificare/indicare: per quali lotti intende partecipare.

B-INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della procedura d’appalto (si veda il punto 3 del presente Disciplinare ai fini dell’elencazione dei soggetti da indicare),



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



ossia:

Nome completo

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Posizione/Titolo ad agire (da Visura Camerale)

Indirizzo postale

Telefono

email

Forma, portata, scopo della rappresentanza (da Visura Camerale)

NOTA: aggiungere i dati di eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 inserendoli nel DGUE o – se in numero elevato - mediante apposito allegato al DGUE che va richiamato nello stesso (N.B. tutti devono sottoscrivere il DGUE o tale allegato).

C-INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI.(Avvalimento)

Indicare:

Se si fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione previsti dalla procedura di gara (pt. 3.3 del presente Disciplinare)

In caso affermativo, specificare/indicare:

Chi sono i soggetti su cui l'operatore economico fa affidamento

Quali sono i requisiti forniti dai soggetti su cui l'operatore economico fa affidamento, in riferimento al pt. 3.3. del presente Disciplinare

N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati dovrà essere presentato un DGUE distinto, con le informazioni richieste ai suddetti punti A e B, l'assenza di motivi di esclusione di cui al presente pt. del Disciplinare, e le informazioni sulle capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento di cui al pt. 3.3 del presente Disciplinare!

D - INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Indicare:

Indicare se l'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi In caso affermativo, specificare/indicare:

Quali prestazioni saranno subappaltate

Nella misura in cui tali informazioni sono disponibili, elenco dei subappaltatori proposti

Se si tratta di una gara sopra soglia di rilevanza comunitaria, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori (si vedano artt. 2.1 e 7 del presente Disciplinare) con i relativi estremi

E' altresì richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016. Si specifica che costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico:

1. Se l'operatore economico ovvero una persona di cui all'elencazione indicata all'art. 80, c. 3, D. Lgs 50/2016 ha subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati all'art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

2. Se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

3. Se l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato



con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;

- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (es. le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;
- j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- k) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I predetti motivi di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In tal caso, andrà dichiarata esplicitamente tale condizione.

3.2 Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione – parte I) IDONEITA'

RP.1) E' richiesta dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento: **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)** per attività analoghe a quelle oggetto di gara. Dovrà essere indicato:

- Indirizzo web della CCIAA di competenza
- Riferimento preciso della documentazione (es. prot. Certificato CCIAA, data iscrizione, ecc.)

3.3 Criteri di selezione – parte II

CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA / CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

RS.1) L'operatore economico deve presentare un elenco dei PRINCIPALI servizi bibliotecari, effettuati negli ultimi tre anni con il corrispettivo importo, data e destinatario pubblico o privato; come stabilito dall'art. 83 commi 4 e 6 e Allegato XVII tale documentazione può essere fornita mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara e riguardare esclusivamente



i servizi bibliotecari

Gli stessi, A PENA DI ESCLUSIONE, dovranno raggiungere un importo complessivo negli ultimi tre esercizi o minor periodo di attività, almeno pari al seguente importo: Euro 71157,00.=, IVA esente ai sensi dell'art. 10 punto 22 del DPR 633/1972..

N.B: Per i servizi svolti in associazione e i relativi importi, dovrà essere dichiarata la percentuale di partecipazione all'associazione.

3.4 Altra documentazione da allegare

La documentazione amministrativa (ossia i documenti seguenti devono "accompagnare" il DGUE) va corredata altresì da:

- 1) **Garanzia fideiussoria** ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del prezzo base del lotto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In riferimento alle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 predetto, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall'origine, ma che le nuove agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre l'importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%

Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria:

- a. In caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegati alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. A tal fine si chiede cortesemente di allegare alla cauzione un apposito schema che indichi come si è pervenuti all'importo garantito indicato nella cauzione stessa (ossia quali riduzioni sono state applicate e in base a quale certificazione);
- b. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;
- c. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- d. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- e. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- g. L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

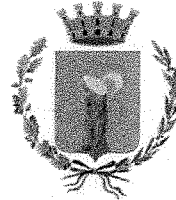
2) PASSOE

Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")

In adempimento a quanto previsto dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016, nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C. - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C. - del 30.10.2013, la Stazione Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNC



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.avcp.it.

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra indicate.

- 3) [nella eventualità che l'offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori rappresentanti dell'Imprenditore] Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale. In tal caso gli stessi procuratori sottoscrittori dovranno sottoscrivere il DGUE, a pena di esclusione dalla gara, relativamente alla dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 D. Lgs 50/2016.

La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016* che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al *COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)",* pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016.

Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare *almeno* una copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, c.2, DPR 445/2000) in *ciascuna* delle buste o plichi, al fine della regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse nelle buste o nei plichi stessi. Si invitano cortesemente gli operatori economici a non pinzare tutta la documentazione in un unico fascicolo che ne renderebbe disagevole la disamina.

- 4) Patto di integrità del COMUNE DI QUARTO D'ALTINO debitamente sottoscritto.

3.5 Note in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 – SOCCORSO ISTRUTTORIO, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la Centrale Unica di Committenza **assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Centrale Unica di Committenza ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale Unica di Committenza non ne richiederà la regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della **Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015**, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti *lex specialis* di gara.

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda (in caso di pre-



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



qualificazione).

2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare *tutte* le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli casi – rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).

3. Non si applicherà il soccorso istruttorio qualora la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell'art. 10 della L. 15/1968, dell'art.18 della L. 241/1990, e dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998.

4. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione).

CASO ESEMPIO	Tipo	SANABILE?
Dichiarazione che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti	Essenziale	Sanabile
Dichiarazione che non consenta l'individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Esempi: - omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione; - alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione; - mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni: a tal proposito si veda Consiglio di Stato sez. III 29/1/2015 n. 395	Essenziale	Sanabile
Omessa dichiarazione art. 80 del Codice	Essenziale	Sanabile
Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito	Essenziale	Sanabile
Dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno	Essenziale	Sanabile
Omessa dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle nello specifico	Essenziale	Sanabile
Falsa dichiarazione di NON aver subito sentenze di condanna	Essenziale	NON Sanabile= ESCLUSIONE
Sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza	Essenziale	Sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente
Mancata presentazione della cauzione provvisoria	Essenziale	Sanabile, se già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'articolo 75 del CODICE, vale a dire decorra da tale data
Mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata allegazione attestato sopralluogo	Essenziale	Sanabile (se effettuato nei



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



CASO ESEMPIO	Tipo	SANABILE?
		termini) ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in possesso di copia
Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione di gara totalmente errata o generica	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata sigillatura del plico e delle buste interne	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse	Essenziale	Sanabile se le buste sono comunque distinguibili, o se – presente il LR della Ditta, può contrassegnarle senza aprirle altrimenti NON sanabile = esclusione
Mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta o la documentazione di gara	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Mancata indicazione di: domicilio eletto per le comunicazioni; indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni; posizioni INAIL, INPS, CE	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra ditta per il possesso dei requisiti di partecipazione	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Contratto di avalimento	Essenziale	Sanabile, SOLO se già stato sottoscritto precedentemente la scadenza termine pres. offerte (sola mancata allegazione)
Altri documenti avalimento	Essenziale	Sanabile
Indicazione quote partecipazione al RTI (solo lavori)	Essenziale	Sanabile
Indicazione quote percentuali o parti di esecuzione lavori/servizi/forniture	Essenziale	Sanabile
Mancata indicazione volontà di subappalto qualificatorio (es. nei lavori: categorie scorporabili e subappaltabili non possedute)	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Omesso versamento contributo ANAC	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata allegazione ricevuta versamento contributo ANAC	Essenziale	Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l'avvenuto pagamento mediante il sito ANAC
Mancata allegazione Certificazioni di Qualità per dimezzamento cauzione provvisoria	Essenziale	Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l'avvenuto pagamento mediante il sito ANAC
Mancanza PassOE	Non essenziale	Non necessita sanatoria

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.



4. PLICHI E OFFERTA

4.1 Modalità di presentazione di documenti, offerta e plico di invio

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, elencata all'art. 3 del presente disciplinare, potrà essere inserita liberamente nel plico di invio, senza necessità di ulteriori buste che la racchiudano.

L'offerta TECNICA recante l'intestazione del mittente e la dicitura PROGETTO TECNICO, che dovrà contenere i seguenti documenti

- scheda punteggi tecnici debitamente compilata in ogni sua parte (ALLEGATO 1) ;
- relazioni tecniche

L'offerta economica (ALLEGATO2) dovrà invece essere racchiusa, a pena di esclusione, in una propria busta sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente o comunque dovranno essere posti accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza (es. fogli scuri all'interno, a coprire l'offerta). In linea con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012 saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In linea con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

Quanto sopra andrà inserito nel plico d'invio.

Tale plico di invio dovrà essere sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. **Attenzione** il plico di cui trattasi NON deve essere considerato quello plastico dell'eventuale corriere cui si affidano le buste: tale involucro plastico viene infatti normalmente aperto all'Ufficio Protocollo del COMUNE DI Quarto d'Altino. In linea con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati:

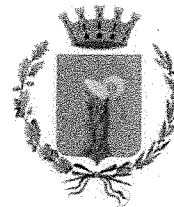
- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di **tutti** i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo **ruolo** all'interno del raggruppamento) e quindi:

- * Ragione sociale
- * indirizzo completo di CAP
- * numero di telefono e fax
- * indirizzo email e PEC
- * P.IVA e Codice Fiscale
- * mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso

- Dicitura: **"OFFERTA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI "**
- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte)
- Scritta **"NON APRIRE"**

Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio del 3 LUGLIO 2018 alle ore 12:00 - per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano al seguente indirizzo:

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA c/o Comune di Roncade Sede Municipale - Via Roma, 53 - 31056 Roncade



(TV)

Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l'ora (l'ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall'Ufficio Protocollo all'esterno dello stesso. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti. Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte:

- 1) a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e del plico d'invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco,
- 2) a utilizzare se possibile esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara,
- 3) a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico impedendo la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso, potenziale causa di strappo accidentale del plico durante la rimozione delle etichette/lettere di vettura graffettate,
- 4) a non lasciare – sebbene saranno comunque ammessi – i plichi in centralino/portineria/magazzino, ma di farli pervenire precisamente all'ufficio protocollo. Ciò vale soprattutto per i plichi consegnati tramite corriere, e le ditte che intenderanno avvalersi di tale mezzo di spedizione sono invitate a dare opportune istruzioni ai vettori. La Stazione Appaltante effettuerà comunque una verifica nei luoghi suddetti al termine di presentazione delle offerte, per recuperare eventuali plichi consegnati in maniera errata, ma non risponderà di eventuali plichi che, non lasciati direttamente all'ufficio protocollo, dovessero risultare smarriti e/o danneggiati.

4.2 Redazione dell'offerta

L'OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO2)

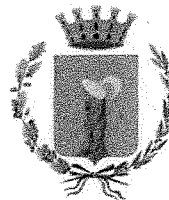
L'offerta dovrà indicare il costo orario del servizio di biblioteca e il costo stimato complessivo del servizio (arrotondati alla seconda cifra decimale), espressi in cifre e in lettere. Tali costi dovranno essere inferiori ai costi a base di gara indicati al precedente art. 1;

In caso di discordanza tra il costo espresso in cifre o in lettere, verrà preso in considerazione quello più favorevole per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla scrivente stazione appaltante) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese (c.d. "aziendali" che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda Committente. Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. In sostanza, essi sono dunque i "costi della sicurezza aziendali" di cui ogni "Datore di lavoro" deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono la propria attività. Alcuni esempi:

- Attività svolte dal Servizio PP Rischi,
- Formazione, Informazione e Addestramento,
- Sorveglianza Sanitaria,
- Gestione delle Emergenze,
- Consultazione e partecipazione dei RLS,
- Costi delle visite mediche, della formazione ed informazione di base dei lavoratori
- Acquisto di particolari Dispositivi di Protezione Individuale

Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l'indicazione dei costi dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un'apposita dichiarazione allegata all'offerta economica, a firma del Legale Rappresentante.



Inoltre, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016, l'Operatore Economico deve indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera stimati per l'appalto in oggetto, elencati in maniera analitica al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) D. Lgs 50/2016. Tali costi della manodopera devono risultare da analisi delle squadre operative ritenute necessarie per lo svolgimento dell'appalto, con i relativi inquadramenti, CCNL, riferimento ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, ecc. Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l'indicazione dei costi dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un'apposita dichiarazione allegata all'offerta economica, a firma del Legale Rappresentante.

4.3 Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta

L'Amministrazione si riserva di procedere all'esclusione delle offerte per le quali si deduca l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese offerenti.

Le offerte in aumento, pari a zero (per l'offerta economica), in variazione, condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara.

Non è consentito il ricorso al subappalto ed al cottimo per le lavorazioni non dichiarate in sede di offerta.

Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto l'Amministrazione: Ai sensi dell'art. 95 c. 12 D. Lgs 50/2016 la CENTRALE UNICA DI COMMITENZA potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Fatto salvo il disposto di cui al precedente periodo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune Quarto d'Altino si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere all'affidamento delle prestazioni, nonché qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Ai sensi dell'art. 94, c. 2, D. Lgs 50/2016 il Comune Quarto d'Altino potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, cit. D.Lgs.

5. GARA

5.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni", da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 95, comma 2, del citato decreto, ovvero a favore della ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale ed essendosi impegnata ad effettuare i servizi in esso previsti, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione di seguito riportati.

La commissione giudicatrice, in caso di relazioni che superino il limite indicato per ciascun criterio, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle facciate ammesse. Ogni relazione dovrà essere redatta in pagine formato A4 con testo dal corpo minimo di 12 pt e in stile "times new roman".

OFFERTA TECNICA ---> max punti 70. come di seguito attribuiti:

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula (<i>mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice</i>)	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Soluzioni proposte per l'organizzazione e il monitoraggio dell'attività del servizio e per la rilevazione delle esigenze dei cittadini <u>Allegare relazione di max 2 facciate</u>	5 punti	Punteggio = $mc \times 5$	Grado di completezza della rilevazione e capillarità del monitoraggio



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula (<i>mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice</i>)	CRITERIO MOTIVAZIONALE
2	Campagna di informazione e valorizzazione sui servizi e le attività della biblioteca, anche in rapporto alle finalità di ampliamento dell'utenza tipica <u>Allegare relazione di max 1 facciata</u>	8 punti	Punteggio = $mc \times 8$	Valutazione delle strategie mirate alla maggior diffusione della pratica della lettura in particolare verso il target degli under 25
3	Proposta per la valorizzazione delle attività della biblioteca attraverso pagine web, app o in altri canali "social" dedicati (servizi gratuiti all'utenza senza costi aggiuntivi per l'amministrazione) <u>Allegare relazione di max 2 facciata</u>	10 punti	Punteggio = $mc \times 10$	Valutazione dei canali di informazione che si intendono attivare per l'aggiornamento continuo a cura del personale dedicato al servizio e a favore degli utenti sulle attività della biblioteca
4	Proposta progettuale di attività culturali, corsi di formazione per "lettori", animazione alla lettura, ecc... <u>Allegare relazione di max 3 facciate</u>	15 punti	Punteggio = $mc \times 15$	Valutazione della quantità e della qualità della proposta in relazione al possibile coinvolgimento della cittadinanza e alla loro durata/replicabilità
5	Ulteriori servizi migliorativi rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato, con particolare riferimento alle attività migliorative della qualità, fruibilità, accessibilità del servizio <u>Allegare relazione di max 2 facciate</u>	7 punti	Punteggio = $mc \times 7$	Ampliamento della qualità del servizio in relazione alla maggiore soddisfazione da parte dell'utenza
6	Presenza del personale addetto al servizio durante le attività e le iniziative culturali organizzate dall'Ente (in aggiunta a quelle minime già previste all'art. 9 del C.S.A.) da quantificare in n. ore annue	15 punti	Punteggio = $15 \times Hi/Hmax$ dove: Hi = ore annue offerte dalla ditta Hmax = numero ore annue più alto offerto in gara	



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula (<i>mc</i> è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice)	CRITERIO MOTIVAZIONALE
7	Attività di formazione o di aggiornamento professionale specifico di settore a cui il proponente si impegna nell'arco del periodo di gestione per il personale impiegato <u>Allegare relazione di max 1 facciata</u>	5 punti	Attività presente: 5 punti Attività non presente o non attinente al servizio: 0 punti	Attinenza dei corsi di formazione con l'attività svolta nel servizio oggetto di gara in relazione al miglioramento della qualità dello stesso.
8	Conoscenza delle lingue straniere: verrà valutata la conoscenza delle lingue straniere da parte degli operatori impiegati oltre all'inglese	5 punti	Conoscenza dell'inglese + altra lingua: punti 2 Conoscenza dell'inglese + 2 o più lingue: punti 5	

Il coefficiente *mc* è assegnato da ogni Commissario che provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

- non valutabile: coefficiente pari a 0
- insufficiente: coefficiente pari a 0,2
- sufficiente: coefficiente pari a 0,4
- discreto: coefficiente pari a 0,6
- buono: coefficiente pari a 0,8
- ottimo: coefficiente pari a 1

In relazione alle proprie aspettative ed esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo" in rapporto ai criteri sopra indicati il punteggio di 40/70.

Qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il punteggio minimo di 40/70, sarà escluso dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Una volta conclusa la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico (in base alle formule a fianco di ognuno indicate), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi definitivi mediante applicazione della formula che segue:

$R = P_{max} \times R_i / R_{max}$ dove:

R = singolo punteggio riparametrato

R_i = singolo punteggio attribuito al concorrente

R_{max} = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione

P_{max} = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

Successivamente all'attribuzione del punteggio definitivo ai singoli elementi tecnici, si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio per gli elementi tecnici il **massimo punteggio attribuibile** e, proporzionalmente, punteggio inferiore alle altre ditte, mediante applicazione della formula che segue:

$R = 70 \times R_i / R_{max}$ dove:

R = punteggio riparametrato

R_i = punteggio attribuito al concorrente



Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione

OFFERTA ECONOMICA ----> max punti 30 come di seguito attribuiti:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Importo complessivo del servizio a base di gara € 94.876,00 IVA esente (di cui € 600,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	Max punti 30	Punti 30 al concorrente con la migliore offerta rispetto all'importo complessivo del servizio posto a base di gara. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio minore in base alla seguente formula: $P = (R_i/R_{max})^n \times 30$ dove: Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente n = coefficiente pari a 0,4

N.B.: Non saranno ammesse offerte superiori all'importo posto a base di gara

PUNTEGGIO FINALE

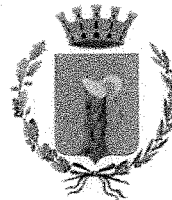
Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

5.2 Procedura di gara e verifica anomalia

La seduta di gara si terrà in data **5 LUGLIO 2018** alle ore 9:00 in seduta pubblica alla presenza del Seggio di gara, appositamente nominato dal RESPONSABILE DELLA CUC (FASE 1) Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattamenti istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito internet.

Il Seggio procederà con il valutare l'integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l'apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell'ammissione, inoltre valuterà l'integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste "OE – Offerta Economica". Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno ammesse alla fase seguente (FASE 2), che si svolgerà nella medesima seduta pubblica di FASE 1 - salvo necessità di attivare la procedura di "soccorso istruttorio" prevista dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, nel qual caso la seduta di FASE 1 sarà sospesa e le offerte OE e OTP saranno riposte in apposito plico sigillato, mantenuto sotto chiave in luogo sicuro (Eventuale subFASE di soccorso istruttorio) - ove si proseguirà con l'apertura della busta "OE – Offerta Economica", ai calcoli di anomalia, e alla proposta di aggiudicazione. In quest'ultimo caso, quando un'offerta prima in graduatoria appaia anomala la Commissione utilizzerà la procedura prevista dal cit. art. 97, comma 5. Essa verrà sottoposta a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia della stessa (Eventuale subFASE di verifica anomalia). In tale circostanza l'operatore economico interessato dalla procedura sarà informato mediante lettera raccomandata o PEC sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. In tale ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni all'offerta anomala, Quarto d'Altino procederà all'aggiudicazione in una successiva seduta pubblica (FASE 3) la cui data verrà comunicata a mezzo fax o PEC a tutti i concorrenti ammessi alla presente procedura, nonché a



mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente).

6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO

6.1 Documentazione e Requisiti in caso di RTI/Consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, oltre agli imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, i seguenti soggetti come indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, lett.:

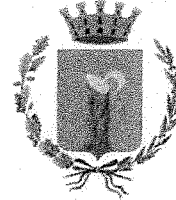
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Si ribadisce quanto segue:

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del D. Lgs 50/2016 (**raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**), per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);
- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili**), il DGUE deve essere compilato, separatamente, **dal consorzio e dalle consorziate esecutrici** ivi indicate (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti). Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui sopra.

Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle "vie di acquisizione del documento finale" rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, e nelle more delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere "integrato" dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all'obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni da parte dell'operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione amministrativa, non si procederà all'esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall'art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, o dal Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.



I mezzi di prova, ai sensi All. XVII del D. Lgs 50/2016, sono i medesimi previsti per il concorrente singolo.

Tutti gli operatori economici indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali "consorziate esecutrici" dai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione di cui ai punti 3.1 del Disciplinare (relativa alle informazioni sull'operatore economico, all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016) e 3.2 del Disciplinare (relativa ai Requisiti di idoneità professionale - Criteri di selezione - parte I), nonché la dichiarazione sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all'appalto in oggetto (rif. art. 3.4.1 del presente Disciplinare).

Nell'ipotesi che alla gara in oggetto sia applicabile l'utilizzo del sistema AVCPass, si precisa che, relativamente al PassOE, il documento generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la mandataria/capofila ad allegare materialmente il documento alla documentazione amministrativa, e lo stesso contiene i dati di tutto il raggruppamento. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ dell'Autorità su:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

La seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio:

- attestato presa visione (se previsto dal Disciplinare)
- cauzione provvisoria (dev'essere menzionata anche la/e mandante/i se RTI costituendo)
- ricevuta versamento contribuzione ANAC.

Invece, relativamente alla documentazione di cui al punto 3.3 del Disciplinare relativa ai **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**, ci si attenga a quanto segue:

Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti -

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente articolo.

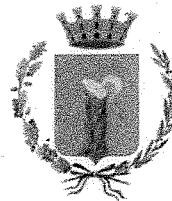
Si ricorda che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 (aumento di un quinto della propria classifica SOA - parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016) si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i Consorzi -

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i predetti requisiti speciali sono valutati con riferimento all'intero consorzio; c'è obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili, società consortili) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. I requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al consorzio nel suo complesso; è possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti) si specifica che i requisiti devono essere posseduti dalla Consorziate deputata al materiale svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più Consorziate esecutrici dovrà essere dichiarato quale fra le Consorziate assumerà il ruolo di capogruppo e quali di mandanti. Si applicheranno tra esse le stesse regole dei RTI. Resta fermo che le Consorziate indicate quali esecutrici, dovranno presentare tutte le relative dichiarazioni



richieste nel bando. Qualora l'impresa/e Consorziata/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività, sia/ano a loro volta Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno, a loro volta, indicare per quali Consorzi il Consorzio concorre. Per dette Consorzi esecutrici valgono le stesse disposizioni riportate nel presente documento.

6.1.1 Reti d'impresa

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

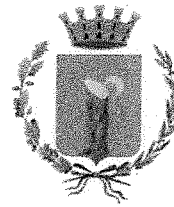
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

E' in ogni caso necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016. Relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l'aggregazione tra gli aderenti del contratto di rete "strutturalmente" assimilata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il disposto del comma 14 dell'art.48 D. Lgs 50/2016, trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dal cit. art. 48. Inoltre, si richiede la seguente altra documentazione da allegare nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; ovvero c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; ovvero 2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di



capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

6.2 Offerta in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica presentata dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Andrà allegata a pena di esclusione al modello DGUE delle imprese costituenti/ende l'ATI o il consorzio l'apposita dichiarazione (anch'essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente:

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 (parte ancora vigente alla data, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida ANAC di cui all'art. 83, c. 2, D. Lgs 50/2016 – e tenuto conto del Comunicato Presidente ANAC del 3 agosto 2016) la **specificazione delle percentuali di partecipazione all'RTI** al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara, (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di rete di imprese)

Ai sensi dell'art. 48 commi 8, 12 e 15 D. Lgs 50/2016 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza** a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come "mandatario" (nel modello DGUE, Parte II, Sez. A), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di reti d'impresa si applica quanto segue:

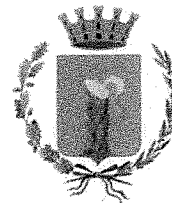
- a) **Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:** l'offerta deve essere sottoscritta dall'organo comune;
- b) **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:** l'organo comune e tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l'offerta;
- c) **Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o reti sprovviste di organo comune:** tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l'offerta.

In ogni caso, relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.04.2013.

6.3 Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa

Garanzie: Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti, le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 saranno possibili solo se tutte le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso delle certificazioni ivi elencate. In caso di RTI da costituirsi, tutte le imprese raggruppande, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere la/e polizza/e fidejussoria/e o quanto meno essere individuabili nella/e polizza/e.

Versamento ad ANAC: I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti, e le Reti di imprese dovranno effettuare un unico versamento della somma relativa al contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza producendo, a pena di esclusione, l'originale della ricevuta di tale versamento (se scontrino Lottomatica) ovvero stampa della stessa corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (se ricevuta ottenuta via



email a seguito di pagamento con carta di credito online). Per l'entità, la modalità di versamento e di certificazione dello stesso, attenersi alle istruzioni sul sito internet: <http://www.avlp.it>. *Anche in questo caso si richiama l'attenzione sulle nuove modalità di pagamento della contribuzione in vigore dal 1° maggio 2010.*

Altro:

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, o Reti di imprese, la documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione nonché il ruolo da essa ricoperto all'interno del Raggruppamento.

Non è ammessa la contestuale partecipazione alla gara da parte di Imprese che abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Quarto d'Altino escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (c.d. *collegamento sostanziale*).

6.4 Avvalimento

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016. Si ricorda altresì che l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari).

Inoltre l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà allegare al DGUE:

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (tale dichiarazione va fatta nel DGUE dell'ausiliaria, che va compilato come da istruzioni nel DGUE stesso);

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il



contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo *determinato e specifico*;

PassOE: l'impresa ausiliaria deve generare e allegare il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC). Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

Si specifica, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D. Lgs 50/2016, che le prestazioni previste dal presente appalto dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dai partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

7. SUBAPPALTI

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ivi previsti. Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell'oggetto o dell'importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione).

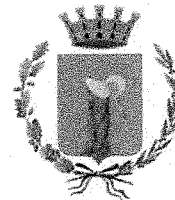
I lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l'impossibilità di subappalto.

Se trattasi di appalto sopra soglia CEE come indicata dall'art. 35 del D. Lgs 50/2016, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori.

Relativamente alla documentazione:

1. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici
5. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, apposita clausola sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all'art. 3, comma 9, L. 136/2010) con indicazione espressa del Conto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I subappaltatori dovranno, al fine dell'autorizzazione al subappalto, dimostrare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la



sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Relativamente ai termini previsti dall'art. 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal momento in cui la scrivente Stazione Appaltante è posta in condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso.

8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all'aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Quarto d'Altino procederà alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Quarto d'Altino potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016.

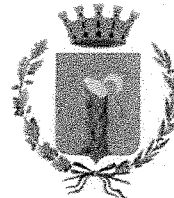
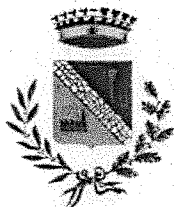
La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass.

La società aggiudicataria si impegna a svolgere l'appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Quarto d'Altino si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs.



La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare **polizza assicurativa**, se previsto dal C.S.A.

La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Quarto d'Altino.

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

10. ALTRE INFORMAZIONI

Pagamenti: Rif. CSA.

Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara inviandole, **ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO** e in lingua italiana, all'attenzione del SERVIZIO GARE E CONTRATTI alla mail areamministrativa@comunequartodaltino.it tassativamente entro e non oltre il giorno **29 GIUGNO 2018**

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:

- in lingua italiana
- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)
- indicare nell'oggetto la dicitura "quesito", l'intestazione della procedura e il relativo CIG, e l'argomento oggetto di quesito.

Si prega di NON inviare i quesiti via PEC, o ad altro indirizzo email che non sia quello riportato a inizio articolo.

Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità **formali** di partecipazione alla gara, e **non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull'ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

ATTENZIONE: Si precisa altresì che, per esigenze organizzative, **NON SI RISponderà A QUESITI POSTI TELEFONICAMENTE O DI PERSONA**: si invitano cortesemente le Ditte ad attenersi strettamente alla richiesta di chiarimenti per iscritto con le modalità precedentemente illustrate. Si prega altresì di **NON TELEFONARE AL CENTRALINO DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO NE' ALLA FUNZIONE ACQUISTI E APPALTI PER APPUNTAMENTI PER IL SOPRALLUOGO O PRESA VISIONE (se prevista)**, ma di utilizzare l'apposito numero telefonico dedicato e indicato nel bando di gara (nella sezione "informazioni complementari" e nel presente Disciplinare al punto 3.5.1).



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI QUARTO D'ALTINO
CITTA' DI RONCADE



Si raccomanda alle Ditte concorrenti di verificare frequentemente sul sito web (profilo di committente), dopo il primo download della documentazione, la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e i relativi esiti potranno essere effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

A tal fine, ferme restando le disposizioni dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 50/2016 (Accesso agli atti e riservatezza) e dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso e ss.) NON SI FORNIRANNO INFORMAZIONI TELEFONICHE SULL'ESITO DI GARA, CHE SARA' RESO NOTO SOLO QUANDO DEFINITIVO E COMUNQUE D'UFFICIO A TUTTE LE DITTE AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 76 PREDETTO.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Arch. Alessandro Lillo

Centrale Unica di Committenza
Comune di Quarto d'Altino - Città di Roncade